COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 3.7.2012
COM(2012) 357 final

2012/0174 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti ittici nel periodo 2013-2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 e abrogazione del regolamento (CE) n. 1062/2009

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

(1) Il campo di applicazione della politica comune della pesca (PCP) si estende alle misure commerciali autonome dell'Unione europea per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Poiché è in corso una riforma della PCP, occorre rivedere anche le misure commerciali autonome applicabili ai prodotti della pesca per assicurare maggiore semplificazione, flessibilità, trasparenza e coerenza in linea con gli obiettivi della riforma della PCP[1].

(2) L'approvvigionamento dell'UE in determinati prodotti della pesca dipende in ampia misura dalle importazioni. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'UE dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca: il livello di autosufficienza dell'UE per i prodotti della pesca è sceso dal 57% al 38%. Le misure commerciali autonome per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura mirano principalmente a consentire all'industria di trasformazione dei prodotti della pesca dell'UE di importare da paesi terzi, a dazi ridotti o in esenzione da dazio, materie prime da destinare alla trasformazione.

(3) Questo regolamento sostituirà, fonderà e modificherà, secondo i casi, tre regimi vigenti in materia di contingenti autonomi e sospensioni per i prodotti della pesca, ossia:

(4) regolamento (CE) n. 1062/2009 del Consiglio, del 26 ottobre 2009, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012 e che abroga il regolamento (CE) n. 824/2007[2], al fine di garantire all'industria dell'UE condizioni di approvvigionamento adeguate in determinati prodotti della pesca;

(5) articolo 28 e allegato VI del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[3], che istituiscono un regime di sospensione dei dazi tariffari per determinati prodotti della pesca (7 prodotti);

(6) regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96[4], che prevede un numero limitato di sospensioni per prodotti della pesca (5 prodotti).

(7) Le sospensioni vigenti saranno convertite in contingenti di volume sufficiente a garantire la prevedibilità dell'approvvigionamento ai trasformatori dell'UE.

---

1 Per ulteriori informazioni sulla riforma della PCP, fra cui le proposte della Commissione e le valutazioni d'impatto, cfr. http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_it.htm.

2 GU L 291 del 7.11.2009, pag. 8.

3 GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

4 GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

I trasformatori unionali e vari Stati membri dell'UE hanno chiesto che le misure commerciali autonome per i prodotti della pesca siano mantenute per garantire l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione ittica dell'UE.

Le consultazioni con i produttori e i trasformatori dell'UE si sono tenute dal settembre 2011 al febbraio 2012 nell'ambito del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura.

Le consultazioni con gli Stati membri dell'UE si sono tenute dall'ottobre 2011 al gennaio 2012 nel quadro del comitato previsto dal regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

Le misure unilaterali di carattere commerciale applicabili ai prodotti della pesca sono state di recente oggetto della valutazione d'impatto dell'organizzazione comune dei mercati (OCM). Per quanto riguarda le sospensioni applicabili ai prodotti ittici del regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, inoltre, il regime futuro si configurerà come trasposizione di un regime vigente, che è riveduto a cadenza semestrale dalla Commissione europea in consultazione con gli Stati membri dell'UE nel quadro del gruppo "Economia tariffaria" e all'interno del quale i prodotti della pesca rappresentano una percentuale insignificante.

L'effetto principale del regolamento attuale è comunque la perdita di entrate per il bilancio dell'UE, che si traduce a sua volta in dazi preferenziali e materie prime competitive per i trasformatori unionali di prodotti ittici. Le importazioni che rientrano in contingenti tariffari autonomi per i prodotti della pesca sono stimate, in media, al 4,5% del valore delle importazioni complessive di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'UE, mentre le importazioni dei medesimi prodotti soggette a sospensione rappresentano il 5,2% circa del valore delle importazioni complessive di prodotti della pesca nell'UE. I contingenti tariffari autonomi e le sospensioni applicabili ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura rappresentano per il bilancio dell'UE una perdita massima di entrate pari a circa 175 milioni di EUR l'anno.

I contingenti tariffari autonomi e le sospensioni hanno tuttavia avuto anche un impatto positivo sulla competitività dell'industria di trasformazione ittica dell'UE, contribuendo altresì a mantenere e creare occupazione e realtà produttive in alcuni settori e paesi specifici dell'UE.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

Articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Principio di sussidiarietà

I dazi della tariffa doganale comune sono di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica a queste disposizioni.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per il seguente motivo:

poiché si tratta di una politica comune, l'unione doganale deve essere attuata mediante un regolamento adottato dal Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Cfr. scheda finanziaria infra.

2012/0174 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti ittici nel periodo 2013-2015, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 104/2000 e (UE) n. 1344/2011 e abrogazione del regolamento (CE) n. 1062/2009

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea[5],

considerando quanto segue:

(1) Il campo di applicazione della politica comune della pesca si estende alle misure commerciali autonome per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione. Poiché è in corso una riforma della politica comune della pesca, occorre rivedere anche le misure commerciali autonome per assicurare maggiore semplificazione, trasparenza e coerenza in linea con gli obiettivi della riforma.

(2) L'approvvigionamento dell'Unione in determinati prodotti della pesca dipende attualmente dalle importazioni dai paesi terzi. Gli ultimi 15 anni hanno visto un aumento della dipendenza dell'Unione dalle importazioni per coprire il consumo interno di prodotti della pesca: il livello di autosufficienza dell'Unione per i prodotti della pesca è sceso dal 57% al 38%. Per non mettere a repentaglio la produzione unionale di prodotti ittici e per garantire all'industria di trasformazione dell'Unione un approvvigionamento adeguato, è opportuno sospendere, totalmente o parzialmente, i dazi doganali per una serie di prodotti nell'ambito di contingenti tariffari di volume congruo. Per garantire parità di condizioni ai produttori dell'Unione, occorre altresì tener presente la sensibilità di taluni prodotti ittici specifici sul mercato dell'Unione.

(3) Il regolamento (CE) n. 1062/2009 del Consiglio[6] ha disposto l'apertura e le modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca per il periodo 2010-2012. Al fine di garantire all'industria unionale condizioni di approvvigionamento adeguate per il periodo 2013-2015, occorre abrogare detto regolamento e sostituirlo con uno nuovo.

(4) L'articolo 28 e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[7], hanno istituito un regime di sospensione dei

[5] GU L […] del […], pag. [...].
[6] GU L 291 del 7.11.2009, pag. 8.
[7] GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

dazi tariffari per determinati prodotti della pesca. Le sospensioni in questione avranno termine al più tardi alla data di applicazione del nuovo regolamento proposto del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura[8]. Al fine di garantire all'Unione la continuità di approvvigionamento in determinati prodotti ittici, occorre istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano, totalmente o parzialmente, dette sospensioni. Occorre pertanto sopprimere l'articolo 28 e l'allegato VI del regolamento (CE) n. 104/2000. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi deve essere sufficiente a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.

(5) Il regolamento (UE) n. 1344/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti industriali, agricoli e della pesca e abroga il regolamento (CE) n. 1255/96[9], prevede un numero limitato di sospensioni per prodotti della pesca. Al fine di migliorare la coerenza e razionalizzare il sistema e le procedure inerenti alle preferenze autonome dell'Unione per i prodotti della pesca, occorre istituire una serie di contingenti tariffari autonomi che sostituiscano dette sospensioni. Occorre pertanto sopprimere le voci relative a prodotti della pesca dall'allegato del regolamento (CE) n. 1344/2011. Il volume dei nuovi contingenti tariffari autonomi dovrebbe essere sufficiente a garantire la prevedibilità e la continuità delle importazioni.

(6) È opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori dell'Unione ai contingenti tariffari previsti dal presente regolamento, nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote previste a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(7) Al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune dei contingenti tariffari, è opportuno autorizzare gli Stati membri a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari, corrispondenti alle loro importazioni effettive. Poiché questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, quest'ultima dovrebbe poter sorvegliare il ritmo di utilizzazione dei volumi contingentali e informare gli Stati membri di conseguenza.

(8) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario[10], instaura un sistema di gestione dei contingenti tariffari che segue l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica. È opportuno che i contingenti tariffari aperti dal presente regolamento siano gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in base a tale sistema,

---

8 COM/2011/0416 definitivo.
9 GU L 349 del 31.12.2011, pag. 1.
10 GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato sono sospesi, entro i limiti dei contingenti tariffari, alle aliquote corrispondenti ai periodi riportati e fino a concorrenza dei volumi indicati.

Articolo 2

I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti a norma degli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater*, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 3

La Commissione e le autorità doganali degli Stati membri operano in stretta collaborazione per garantire l'adeguata gestione e il controllo dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 4

1. Il regolamento (CE) n. 1062/2009 è abrogato.

2. Nel regolamento (CE) n. 104/2000, l'articolo 28 e l'allegato VI sono soppressi.

3. Nell'allegato del regolamento (UE) n. 1344/2011, le voci relative a prodotti della pesca contrassegnate dai codici TARIC 0302 89 90 30, 0302 90 00 95, 0303 90 90 91, 0305 20 00 11, 0305 20 00 30, 1604 11 00 20, 1604 32 00 10, 1605 10 00 11 e 1605 10 00 19 sono soppresse.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione delle merci	Quantitativo annuale del contingente (t)	Dazio contingentale	Periodo contingentale
09.2759	ex 0302 51 10 ex 0302 51 90 ex 0302 59 10 ex 0303 63 10 ex 0303 63 30 ex 0303 63 90 ex 0303 69 10	20 10 10 10 10 10 10	Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e pesci della specie *Boreogadus saida*, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)	60 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2765	ex 0305 62 00 ex 0305 69 10	20 25 29 10	Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e pesci della specie *Boreogadus saida*, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione (1) (2)	2 600	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2776	ex 0304 71 10 ex 0304 71 90 ex 0304 95 21 ex 0304 95 25	10 10 10 10	Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus macrocephalus*), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione (1) (2)	23 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2761	ex 0304 79 50 ex 0304 79 90 ex 0304 99 99	10 11 17 85	Merluzzi granatieri (*Macruronus* spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione (1) (2)	20 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2794	ex 0306 16 99 ex 0306 26 90 ex 1605 21 90 ex 1605 29 00	20 12 92 45 50	Gamberetti e gamberi della specie *Pandalus borealis*, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione; cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1) (2) (4)	33 300	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2800	ex 16052190 ex16052900	55 60	Gamberetti e gamberi della specie *Pandalus jordani*, cucinati e sgusciati, destinati alla trasformazione (1) (2) (4)	5 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2802	ex 03061792 ex 03062799	10 10	Gamberetti e gamberi della specie *Penaeus Vannamei*, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)	20 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2760	ex 0303 66 11 ex 0303 66 12 ex 0303 66 13 ex 0303 66 19 ex 0303 89 70	10 10 10 11 91 10	Naselli (*Merluccius* spp. esclusi *Merluccius merluccius*, *Urophycis* spp.), e abadeci (*Genypterus blacodes*) congelati, destinati alla trasformazione (1) (2)	12 000	0%	1.1.2013-31.12.2015

09.2774	ex 0304 74 19 ex 0304 95 50	10 20	Naselli del Pacifico (*Merluccius productus*), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione [(1) (2)]	12 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2770	ex 0305 63 00	10	Acciughe (*Engraulis anchoita*), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione [(1) (2)]	1 500	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2788	ex 0302 41 00 ex 0303 51 00 ex 0304 59 50 ex 0304 86 00 ex 0304 99 23	10 10 10 10 10	Aringhe (*Clupea harengus*, *Clupea pallasii*), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione [(1) (2)]	15 000	0%	1.10.2013-31.12.2013 1.10.2014-31.12.2014 1.10.2015-31.12.2015
09.2792	ex 1604 12 99	31 41	Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione [(1) (2)]	10 000	6%	1.1.2013-31.12.2015
09.2790	ex 1604 14 16	20 30 40 95	Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione [(1) (2)]	20 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2762	ex 0306 11 90 ex 0306 21 90	10 10	Aragoste (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione [(1) (2) (3)]	200	6%	1.1.2013-31.12.2015
09.2785	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	10 10	Corpo [(5)] di calamari (*Ommastrephes* spp. – esclusi *Ommastrephes sagittatus* –, *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.) e *Illex* spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione [(1) (2)]	45 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2786	ex 0307 49 59 ex 0307 99 11	20 20	Calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp. – esclusi *Ommastrephes sagittatus* –, *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.) e *Illex* spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione [(1) (2)]	2 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2777	ex 0303 67 00 ex 0304 75 00 ex 0304 94 90	10 20 20	Merluzzi d'Alaska (*Theragra chalcogramma*), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione [(1) (2)]	260 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2772	ex 0304 93 10 ex 0304 94 10 ex 0304 95 10 ex 0304 99 10	10 10 10 10	Surimi, congelato, destinato alla trasformazione [(1) (2)]	40 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2746	ex 0302 89 90	30	Lutiano rosso (*Lutjanus purpureus*), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione [(1) (2)]	1 500	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2748	ex 0302 90 00 ex 0303 90 90 ex 0305 20 00	95 91 11	Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia	10 000	0%	1.1.2013-31.12.2015

09.2750	ex 1604 32 00	10	Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione [(1)]	5 000	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2764	ex 1604 11 00	20	Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus* spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare [(1)]	1 200	0%	1.1.2013-31.12.2015
09.2784	ex 1605 10 00	11 19	Granchi della specie "King" (*Paralithodes camchaticus*), "Hanasaki" (*Paralithodes brevipes*), "Kegani" (*Erimacrus isenbecki*), "Queen" e "Snow" (*Chionoecetes* spp.), "Red" (*Geryon quinquedens*), "Rough stone" (*Neolithodes asperrimus*), *Lithodes santolla*, "Mud" (*Scylla serrata*), "Blue" (*Portunus* spp.), semplicemente cotti nell'acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	2 500	0%	1.1.2013-31.12.2015

[(1)] Contingente subordinato alle condizioni fissate negli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

[(2)] Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire soltanto una o più delle seguenti operazioni:

pulitura, eviscerazione, taglio della coda, taglio della testa,
taglio (esclusi il taglio a dadi, il filettaggio, la produzione di lati o il taglio di blocchi congelati o il frazionamento di blocchi congelati di filetti interfogliati),
campionatura, cernita,
etichettatura,
condizionamento,
refrigerazione,
congelamento,
surgelamento,
decongelamento,
separazione.

Non sono ammessi a beneficiare del contingente i prodotti destinati a subire trattamenti o operazioni che, pur dando diritto a tale beneficio, vengono effettuati a livello di vendita al dettaglio o ristorazione.

Sono ammessi a beneficiare del contingente soltanto i prodotti destinati al consumo umano.

[(3)] In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 0306 11 90 (codice TARIC 10) e 0306 21 90 (codice TARIC 10) possono beneficiare del contingente se subiscono almeno una delle due operazioni seguenti: divisione del prodotto congelato, trattamento termico del prodotto congelato per l'eliminazione dei residui interni.

[(4)] In deroga alla nota (2), i prodotti dei codici NC 1605 21 90 (codici TARIC 45 e 55) e 1605 29 00 (codici TARIC 50 e 60) possono beneficiare del contingente se subiscono

l'operazione di trattamento di trasformazione di gamberi e gamberetti con gas d'imballaggio quale definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari[11].

(5) Corpo del cefalopode o calamaro senza testa e senza tentacoli.

[11] GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE AVENTI UN'INCIDENZA FINANZIARIA LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE

1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure di carattere commerciale atte a garantire ai trasformatori dell'Unione l'approvvigionamento in determinati prodotti ittici nel periodo 2013-2015

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Titolo 1, Capitolo 12, articolo 120.

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2012: 19 171 200 000 EUR.

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Nessuna

☒ La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate[12]	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Articolo 120	Incidenza sulle risorse proprie	- 170/anno	- 175,5/anno	- 180,7/anno

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

L'impatto principale del regolamento è la perdita di entrate per l'Unione europea. Prendendo come base le più recenti statistiche complete (2010), l'incidenza del presente regolamento in termini di perdita di entrate si può stimare a 170 milioni di euro per il primo anno del triennio decorrente dal 2013. Le stime per il 2014 e il 2015 si basano sulla perdita di entrate per il 2013, a cui è stato aggiunto un 3% di inflazione.

[12] Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

Le perdite di entrate per il 2013, il 2014 e il 2015 sono importi netti, ossia importi lordi previa detrazione di un 25% di spese di riscossione.

L'importo indicato è stato calcolato ipotizzando l'applicazione dei dazi NPF e il pieno utilizzo dei contingenti. Esso rappresenta pertanto il livello massimo di perdita di entrate, dal momento che la Comunità concede preferenze commerciali più favorevoli a vari gruppi di paesi terzi (SPG, SPG+, ALS) e, in media, l'utilizzo dei contingenti per i prodotti contingentati è all'incirca del 75%

Poiché i dazi NPF non sono applicati in modo generalizzato, la perdita di entrate effettiva tende ad essere meno elevata (secondo le stime, 47 milioni di euro). Si stima che alle importazioni di prodotti della pesca nell'UE venga applicato un dazio medio inferiore al 3% *ad valorem*, rispetto al dazio medio NPF del 10,9% applicato ai prodotti della pesca.

PROPOSTA DI CONTINGENTE PER L'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DELLA PESCA
1.1.2013 - 31.12.2015

STIMA DELLA PERDITA TEORICA DI ENTRATE (sulla base dei dati di importazione del 2010)

Descrizione del prodotto	Proposta 2013 - 2015 (t)	Dazio NPF (%) (o media stimata qualora si applichino dazi diversi)	Dazio contin-gentale (%)	Importazioni EU27 da EXTRA-UE nel 2010			Perdita teorica di entrate in €
				Quantita-tivo (t)	Valore (000 €)	Valore unitario (€ / t)	
Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e pesci della specie *Boreogadus saida*, esclusi i fegati e le uova, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione	60 000	12%	0%	56 842	141 448	2 488	17 916 780
Merluzzi (*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*) e pesci della specie *Boreogadus saida*, salati o in salamoia, ma non essiccati o affumicati, destinati alla trasformazione	2 600	13%	0%	3 371	12 456	3 695	1 248 926
Merluzzi bianchi (*Gadus morhua, Gadus macrocephalus*), filetti congelati e carni congelate, destinati alla trasformazione	23 000	7,5%	0%	20 000	74 116	3 706	6 392 505
Merluzzi granatieri (*Macruronus* spp.), filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione	20 000	11,2%	0%	30 963	48 350	1 562	3 497 852
Gamberetti e gamberi delle specie *Pandalus borealis* e *Pandalus jordani*, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, anche in recipienti ermetici, o cucinati, destinati alla trasformazione	38 300	20%	0%	20 627	110 586	5 361	41 066 988
Gamberetti e gamberi della specie *Penaeus Vannamei*, anche sgusciati, freschi, refrigerati o congelati, destinati alla trasformazione	20 000	12%	0%	305 580	1 623 166	5 312	12 748 224
Naselli (*Merluccius* spp. esclusi *Merluccius merluccius*, *Urophycis* spp.), e abadeci (*Genypterus blacodes*) congelati, destinati alla trasformazione	12 000	15%	0%	9 837	21 408	2 176	3 917 292

Naselli (*Merluccius productus*), filetti congelati e altre carni, destinati alla trasformazione	12 000	6,1%	0%	10 986	18 651	1 698	1 242 721
Acciughe (*Engraulis anchoita*), salate o in salamoia, ma non essiccate o affumicate, destinate alla trasformazione	1 500	10%	0%	2 137	3 920	1 834	275 152
Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), di peso superiore a 100 g a pezzo o lembi di peso superiore agli 80 g a pezzo, esclusi fegati e uova, destinate alla trasformazione	15 000	15%	0%	14 770	8 955	606	1 364 167
Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia, destinate alla trasformazione	10 000	20%	6%	16 452	20 181	1 227	1 717 323
Filetti detti «loins» di tonni e palamite, destinati alla trasformazione	20 000	24%	0%	33 153	122 560	3 697	17 744 638
Aragoste (*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., *Jasus* spp.), vive, refrigerate, congelate, destinate alla trasformazione	200	12,5%	6%	189	2 899	15 339	199 402
Corpo di calamari (*Ommastrephes* spp. – esclusi *Ommastrephes sagittatus* –, *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.) e *Illex* spp., congelati, con pelle e pinne, destinati alla trasformazione	45 000	8%	0%	27 935	80 184	2 870	10 333 360
Calamari e calamaretti (*Ommastrephes* spp. – esclusi *Ommastrephes sagittatus* –, *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.) e *Illex* spp., congelati, interi o tentacoli e pinne, destinati alla trasformazione	2 000	8%	0%	1 589	2 061	1 297	207 527
Merluzzi d'Alaska (*Theragra chalcogramma*), congelati, filetti congelati e altre carni congelate, destinati alla trasformazione	260 000	11,2%	0,0%	216 956	523 033	2 411	70 201 889
Surimi, congelato, destinato alla trasformazione	40 000	14,2%	0%	37 724	77 191	2 046	11 622 439
Lutiano rosso (*Lutjanus purpureus*), fresco, refrigerato, destinato alla trasformazione	1 500	15%	0%	1 466	3 297	2 249	506 020
Uova di pesce, fresche, refrigerate o congelate, salate o in salamoia	10 000	10,5%	0%	9 076	43 795	4 825	5 066 632

Uova di pesce, lavate, senza parti di interiora aderenti, semplicemente salate o in salamoia, destinate alla trasformazione	5 000	20%	0%	3 049	55 335	18 149	18 148 573
Salmoni del Pacifico (*Oncorhynchus* spp.), destinati all'industria di trasformazione per la fabbricazione di paté o di pasta da spalmare	1 200	5,5%	0%	876	4 092	4 671	308 301
Granchi della specie “King” (*Paralithodes camchaticus*), “Hanasaki” (*Paralithodes brevipes*), “Kegani” (*Erimacrus isenbecki*), “Queen” e “Snow” (*Chionoecetes* spp.), “Red” (*Geryon quinquedens*), “Rough stone” (*Neolithodes asperrimus)*, *Lithodes santolla*, “Mud” (*Scylla serrata*), “Blue” (*Portunus* spp.), semplicemente cotti nell’acqua e sgusciati, anche congelati, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 2 kg o più	2 500	8%	0%	1 979	14 716	7 436	1 487 216
TOTALE COMPLESSIVO	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**227 213 927**